



Brissago, 27 maggio 2009

Baccalà / 0611 - 26.05.2009

MESSAGGIO MUNICIPALE no. 1294

Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Brissago

Richiesta d'approvazione

Signor Presidente,
Signore e signori consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il progetto di Regolamento per la regolamentazione della videosorveglianza all'interno del comprensorio comunale.

1 PREMESSA

Da tempo si fanno sempre più frequenti casi di danneggiamenti e comportamenti scorretti perpetrati da non meno precisate persone che si compiono in luoghi pubblici, con particolare riferimento ai centri di raccolta dei rifiuti ed al porto comunale. La mancanza di testi, nonché di sufficiente personale di sorveglianza, rende spesso impossibile identificare i colpevoli e prevenire il manifestarsi di nuove violazioni. Tra le misure che si intendono adottare per arginare e risolvere queste tematiche, vi è l'introduzione di un sistema di *videosorveglianza dissuasiva*.

La *videosorveglianza dissuasiva* interessa una cerchia indeterminata di persone ed è volta a prevenire fatti illegali e a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, consentendo l'identificazione di persone.

2 BASE LEGALE

Dalla relazione 9 febbraio 2007 del Responsabile cantonale per la protezione dei dati si rilevano i principali aspetti relativi alla base legale e le condizioni per l'attuazione della videosorveglianza che riassumiamo qui di seguito.

La visualizzazione sottoforma di immagini e suoni relativi a persone fisiche o che consente di identificarle (poco importa se direttamente o indirettamente), come nel caso della *videosorveglianza dissuasiva*, costituisce a tutti gli effetti una **raccolta di dati** e di conseguenza una loro **elaborazione** ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).

L'esigenza di tutela della personalità si traduce, nell'ambito della videosorveglianza dissuasiva, nell'esigenza di una base legale che ne regoli la loro raccolta ed elaborazione.

I dati personali possono essere quindi **elaborati** soltanto qualora esista una **base legale** o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale (**principio della legalità**, art. 6 cpv. LPDP).

L'acquisizione e la conservazione di materiale di identificazione può configurare un'ingerenza nella sfera privata dell'individuo.

Allo scopo di garantire una corretta tutela del cittadino in materia di protezione dei dati è necessario optare per la forma di base legale più garantista, ossia in una legge in senso formale, quindi una normativa emanata dall'organo legislativo suffragata dal consenso democratico (diritto di referendum), che disciplini la materia perlomeno nei suoi elementi essenziali.

Secondo quest'impostazione occorre fare confluire il principio della videosorveglianza in un Regolamento (**art. 1 Regolamento sulla videosorveglianza**).

3 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL REGOLAMENTO

Con questo nuovo Regolamento si intende disciplinare l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Brissago, regolando il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati, per proteggere le infrastrutture pubbliche ed il loro servizio da azioni manifestamente illegali (**art. 2 Regolamento sulla videosorveglianza**).

La posa e l'uso delle videocamere avverrà ad opera del Municipio nel rispetto dei principi di **proporzionalità e di finalità** (**art. 3 e 4 Regolamento sulla videosorveglianza**). Tali massime scaturiscono dagli art. 6 segg. LPDP e artt. segg. RLPDP.

Principio di proporzionalità

Nel commisurare la necessità di un sistema di controllo tramite videocamere al grado di rischio va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a reali e concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza. L'installazione di un impianto di videosorveglianza presuppone un'analisi preventiva dei rischi e delle misure possibili ed entra in considerazione soltanto se altri mezzi di dissuasione risultano inadeguati ed inefficaci.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.

Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. Allo scopo di evitare e prevenire riferimenti inappropriati alla vita privata dei cittadini l'autorità dovrà adottare misure ed accorgimenti di ordine pratico attinenti all'esercizio concreto della videosorveglianza. Si pensi in particolare alla necessità di informare mediante avvisi ben leggibili tutte le persone che entrano nel campo controllato dalle installazioni che in quel luogo si effettua la videosorveglianza. Se inoltre le immagini riprese sono collegate ad un archivio di dati deve essere indicato anche presso chi si può far valere il diritto di accesso. In presenza di più videocamere tale informazione sarà ripetuta (**art. 5 Regolamento sulla videosorveglianza, Principio della buona fede e diritto di accesso**).

E' possibile registrare le riprese effettuate dalla videosorveglianza e conservarle il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali violazioni di legge. Di principio quindi le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 72 ore, a meno che si riferiscano ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale e debbano essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti (**art. 6 Regolamento sulla videosorveglianza**).

Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone. Ciò malgrado nel caso di procedimenti civili o amministrativi nei quali è parte o coinvolto il Comune di Brissago, è possibile trasmettere dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e nella misura in cui ciò è necessario allo svolgimento del procedimento (**art. 7 Regolamento sulla videosorveglianza**).

La protezione dei dati è assicurata dal Municipio che ha facoltà di istituire un Servizio comunale per la protezione dei dati (**art. 8 Regolamento sulla videosorveglianza**). Tale servizio si farà diligente e prenderà tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.

Richiamati i contenuti del presente messaggio, il Municipio vi invita cortesemente a voler risolvere:

1. È approvato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Brissago, articolo per articolo e nel suo complesso e meglio come da testo allegato e parte integrante del presente messaggio municipale;
2. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con osservanza.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Giancarlo Kuchler

Il Segretario:

Riccardo Beretta

Allegata: - bozza regolamento

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI BRISSAGO

Art. 1

Basi legali

Basi legali del presente Regolamento sono gli artt. 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 2

Oggetto e scopo

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Brissago, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 3

Utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 4

Responsabilità

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

Art. 5

Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 6

Registrazione

1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 72 ore.
2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle Autorità competenti di cui all'art. 7.

Art. 7

Trasmissione dei dati a terzi

1. Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
2. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Brissago, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative Autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.
Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle Autorità competenti.
3. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8**Protezione dei dati**

1. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del